

Comune di Torino

Decreto d'espropriazione di immobili necessari alla realizzazione della ZUT denominata "Ambito 8.15 Quartiere Dora" - Lotto 2 -.

D E C R E T A

ART. 1 - In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione della ZUT denominata "Ambito 8.15 Quartiere Dora" - Lotto 2 - meglio individuati nell'estratto di mappa che si allega (all.n. 1) e che costituisce parte integrante del presente decreto e descritto a catasto come segue:

Ditta n. 3): **"MONCENISIO S.p.A."** - N.C.T.: F. 1167 n. 363 per 690 mq.. La relativa indennità provvisoria depositata ammonta a **€ 18.951,30=**

Ditta n. 4): **"FINRADIALE S.p.A."** - N.C.T.: F. 1167 n. 362 per 502 mq.. La relativa indennità provvisoria depositata ammonta a **€ 13.501,89=**

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

ART. 2 - Ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. f), del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il decreto d'esproprio dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed eseguito; esecuzione che consisterà nell'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del relativo verbale.

ART. 3 - Ai sensi degli artt. 23, c. 1, lettere g) e h) e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i tecnici incaricati all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da espropriare sono autorizzati ad introdursi nelle suddette proprietà private previa notifica ai proprietari interessati, nelle forme degli atti processuali civili, dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui è prevista l'immissione in possesso almeno sette giorni prima di essa.

ART. 4 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato. Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205; in alternativa è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

ART. 5 - Il presente provvedimento sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A V V I S A

che, in forza del presente provvedimento, il giorno 12 aprile 2017 con inizio alle ore 10,00, sugli immobili innanzi descritti saranno effettuate, alla presenza dei proprietari o, in assenza di questi, di due testimoni, le operazioni relative alla redazione degli stati di consistenza da parte del tecnico incaricato e del verbale di immissione in possesso da parte di un funzionario del Comune.

I proprietari devono avvisare gli eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene, i quali possono

partecipare alle suddette operazioni di presa possesso e redazione degli stati di consistenza, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e darne comunicazione al Comune.

IL DIRETTORE
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
(VIRANO dott.ssa Paola)